

*Il mantenimento a carico del padre, va quantificato tenendo conto delle spese di locazione*

Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 marzo 2015 (Pres. Manfredini, rel. Muscio)

**Separazione – Mantenimento dei figli – Mantenimento indiretto a carico del genitore non convivente – Quantificazione – Elementi rilevanti – Reddito netto percepito mensilmente – Spese di locazione – Sussiste**

*Ai fini della determinazione dell'ammontare in moneta che il padre è tenuto a versare alla madre a titolo di mantenimento indiretto della prole, deve tenersi conto del reddito effettivo dell'onerato e, pertanto, dalla retribuzione percepita deve essere detratta l'eventuale spesa sostenuta per far fronte al canone di locazione, tenuto conto del fatto che il genitore non convivente con i figli, deve predisporre un adeguato ambiente domestico per ospitarli, quando sono insieme. (Nel caso di specie, il padre percepiva un reddito netto mensile di euro 1600 circa e sosteneva un canone di locazione di circa euro 280 mensili. Il Tribunale ha stabilito il mantenimento in euro 400 mensili).*

*(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)*

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con ricorso, depositato in data 23.3.2012, C chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale della moglie CC, sposata a ... il ..2010, di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore CCC, nato il ..2010, con collocamento prevalente presso la madre, di regolamentare il suo diritto di visita con il bambino e di porre a suo carico un assegno di mantenimento per il figlio omnicomprensivo di € 400 mensili, di autorizzarlo a prelevare dalla ex casa coniugale i suoi effetti personali.

Con memoria, depositata in data 4.7.2012, si costituiva CC aderendo alla domanda di separazione con pronuncia di addebito al marito e chiedendo l'affidamento condiviso del figlio con collocamento presso di sé, una regolamentazione del diritto di visita paterno che tenesse conto dell'età del minore e un contributo paterno al mantenimento del figlio di € 600 mensili, oltre al 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive.

All'udienza presidenziale del 17.7.2012, il Presidente, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, sentiva le parti che raggiungevano un parziale accordo sui tempi e le modalità di visita tra il padre e il minore e sul contributo al mantenimento e li autorizzava a vivere separati.

Con ordinanza riservata del 23.7/4.8.2012 così provvedeva:.....

Nominava se stesso Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 29.11.2012.

Reiterate dalle parti le proprie domande con le memorie integrative, all'udienza del 29.11.2012 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

All'udienza del 28.3.2013 sulle istanze istruttorie delle parti il Giudice Istruttore con provvedimento a verbale così disponeva:.....

Dopo un rinvio dell'udienza fissata per l'espletamento dell'istruttoria per l'adesione del procuratore di parte attrice all'astensione dell'attività di udienza proclamata dall'UOA e avendo chiesto i Servizi Sociali incaricati una proroga del termine concesso per completare gli accertamenti delegati, con ordinanza del 15.11.2013, a seguito di istanza urgente depositata in pari data dalla difesa di parte convenuta, il Giudice Istruttore così provvedeva:

Espletata, quindi, l'istruttoria orale con l'interpello della convenuta e dei testi di parte attrice .... e ... e di parte convenuta, ... e .. e pervenuta la relazione dei Servizi Sociali di Cambiagio in data 7.1.2014, il Giudice Istruttore con ordinanza a verbale del 21.1.2014 così provvedeva: ...Alla successiva udienza del 10.7.2014 il Giudice Istruttore con ordinanza a verbale così provvedeva: ...”.

All'udienza del 17.12.2014 parte convenuta presente personalmente dichiarava di rinunciare alla domanda di addebito proposta, il procuratore della stessa chiedeva di depositare copia degli atti relativi al procedimento penale cui si opponeva il difensore di parte attrice, evidenziando che era stata avanzata richiesta di archiviazione cui la convenuta aveva fatto opposizione ed era stata già celebrata l'udienza ex art. 409 c.p.p, non avendo però il Gip ancora sciolto la riserva; i procuratori precisavano poi le conclusioni come in epigrafe riportate chiedendo in tale sede parte convenuta l'affidamento esclusivo a sé del minore e visite paterne con modalità protette.

Il Giudice Istruttore ammetteva la produzione documentale di parte convenuta in quanto successiva alla scadenza dei termini istruttori, disponendo altresì che la parte più diligente depositasse il provvedimento del Gip, qualora intervenuto, con le memorie difensive finali e rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti termine di giorni 40 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica, tempestivamente presentate da entrambe le parti.

In data 4.2.2015 venivano acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero.

Osserva in via preliminare il Tribunale che, pur a fronte della rinuncia alla domanda di addebito, verbalizzata dalla signora CC all'udienza di precisazione delle conclusioni, entrambe le parti in sede di precisazione

delle conclusioni hanno pedissequamente riproposto le proprie istanze istruttorie in gran parte attinenti alle circostanze relative all'addebito sulle quali è stata fatta una lunga istruttoria sui capitoli ritenuti ammissibili dal Giudice Istruttore.

Deve, pertanto, il Collegio evidenziare che le suddette istanze di prova orale sono del tutto superflue e in ogni caso confermare nel resto l'ordinanza istruttoria sopra integralmente riportata, essendo il materiale probatorio agli atti del tutto idoneo a consentire una motivata decisione sulle questioni su cui il Tribunale è chiamato a pronunciarsi.

Ciò premesso, la domanda principale di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

E', infatti, provato sulla base delle reciproche allegazioni che era venuta meno la comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, sia pure nelle opposte prospettazioni quanto alle ragioni della fine dell'*affectio coniugalis*.

Non può il Tribunale non evidenziare che le parti si sono sposate il .. 2010 e a febbraio 2011, per pacifica comune dichiarazione (confr. verbale dell'udienza presidenziale del 17.7.2012), era già cessata la convivenza e che dall'istruttoria svolta è chiaramente emerso che di fatto i litigi tra i due coniugi erano continui sin dall'inizio della brevissima vita matrimoniale (confr. relazione dei Servizi del 7.1.2.014 pag. 7 e 8 e deposizione della teste di parte convenuta, .. madre della stessa parte convenuta). Dubbi sorgono, dunque, sulla stessa esistenza di un *affectio coniugalis*.

Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151 comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti, essendo provata una situazione di intollerabilità allo stato della prosecuzione della convivenza tra i coniugi.

Dà atto il Collegio che nessuna pronuncia deve essere assunta in relazione alla domanda di addebito cui, come già detto, la signora CC ha rinunciato *in limine litis* e solo all'esito di una lunga istruttoria che certo non avrebbe consentito di ritenere provate le allegazioni dalla stessa poste a fondamento della domanda ex art. 151 comma 2 c.c..

Quanto alle statuizioni accessorie relative alla responsabilità genitoriale, ritiene il Tribunale, all'esito del giudizio e sulla base degli elementi acquisiti, che debba essere confermato l'affidamento condiviso di CCC ad entrambi i genitori.

All'esito delle approfondite indagini svolte dagli operatori dei Servizi Sociali e della Asl competenti per territorio e dalle attività di osservazione della relazione madre-bambino e padre-bambino nell'ambito del servizio Spazio Neutro è emerso che entrambi i genitori hanno capacità e risorse adeguate a gestire la responsabilità genitoriale condivisa sia pure con il necessario supporto alla genitorialità per entrambi già disposto e mantenendo un attento monitoraggio dei Servizi Sociali.

Quanto alla signora CC si legge, infatti, nell'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali di .. del 9.12.2014 *“la signora CC rivela chiare capacità di attenzione e di ascolto dei bisogni evolutivi del bambino e delle sue esigenze contestuali alla situazione specifica concernente la frequentazione padre figlio”*.

Quanto al signor C scrivono i Servizi della Asl di .. nella relazione del 15.12.2014 *“il signor C è sufficientemente adeguato circa le funzioni paterne, empatico, affidabile e attento alle esigenze del bambino”*.

Osservano, quindi, gli operatori dei Servizi Sociali di .. nella relazione del 25.6.2014 *“dalle valutazioni e relazioni dei diversi servizi sociali coinvolti, dai quadri psicodiagnostici e dalle competenze genitoriali rilevate nonché dall'andamento degli incontri in Spazio Neutro tra padre e figlio non è emerso alcun elemento che giustifichi modifiche al regime di affidamento in vigore fino all'emissione del decreto del 15.11.2013. Inoltre, in linea con quanto valutato dalla dott.ssa .. del Servizio di Neuropsichiatria Infantile si reputa utile garantire un iniziale supporto alla genitorialità”*, confermando nell'ultima relazione del 9.12.2014 che *“la situazione complessiva si definisce attualmente in termini positivi dal momento che non sono stati rilevati segnali di problematicità”*.

A fronte di tale quadro ritiene il Collegio che non è emersa nessuna di quelle gravi situazioni personali o comportamentali di un genitore che potrebbero consentire al giudice di derogare alla regola normativa che prevede il regime dell'affidamento condiviso come regime privilegiato ed ordinario proprio a garanzia del diritto del minore alla bigenitorialità.

Del resto le allegazioni poste da parte convenuta a fondamento della sua richiesta di affidamento esclusivo, formalizzata solo in sede di precisazione delle conclusioni, non hanno in ogni caso trovato riscontro probatorio e attengono a profili che non incidono, a giudizio del Tribunale, sulla scelta del regime di affidamento, ma al più sulle modalità e sui tempi di frequentazione tra il padre e il minore.

Osserva, infatti, sul punto il Collegio che la vicenda penale nata a seguito dell'iniziativa assunta dalla signora CC, benchè allo stato non ancora conclusa, evidenzia una richiesta di archiviazione avanzata dall'organo inquirente che appare in ogni caso ampiamente motivata all'esito di ampie e approfondite indagini (doc. 15 parte convenuta).

A fronte delle risultanze delle perquisizioni prodotte da parte convenuta osserva il Collegio che gli operatori dei Servizi Sociali di .. (confr. relazione allegata alla nota del 7.1.2014) hanno effettuato una visita domiciliare presso l'abitazione del signor C e non hanno segnalato situazioni di inidoneità igienico-sanitarie o altre situazioni di pregiudizio, dando solo atto che la stanza destinata a CCC era priva di un lettino che il signor C riferiva non avere ancora predisposto, non essendogli di fatto stato ancora consentito di tenere a dormire il bambino presso di sè.

E poi si evidenzia come allo stato la sfiducia, neppure tanto celata, della signora CC rispetto al ruolo genitoriale del signor C (confr. pag. 2 e 3

della relazione del 7.1.2014) non depone certo a favore di un affidamento monogenitoriale alla stessa in quanto la madre non possiede allo stato quelle risorse idonee a garantire la relazione del padre con il minore, relazione che è invece risultata positiva e che deve essere tutelata e coltivata per assicurare un sano percorso di crescita per CCC.

Fermo il collocamento prevalente del bambino presso la madre, unico aspetto su cui le parti sembrano essere d'accordo, ritiene il Collegio vada mantenuto l'incarico ai Servizi Sociali di .. di regolamentare gli incontri tra il padre e il bambino in Spazio Neutro valutando, come già evidenziato dagli operatori del Servizio Spazio Neutro nelle ultime due relazioni di aggiornamento, la possibilità di una graduale e progressiva autonomizzazione e liberalizzazione degli stessi, tenendo in ogni caso conto degli esiti definitivi della vicenda penale che ancora vede le parti coinvolte, dell'andamento della relazione tra il padre e il minore e degli esiti degli ulteriori accertamenti e verifiche relative alla situazione abitativa e personale del signor C sotto disposte.

Si ritiene, infatti, necessario che i Servizi Sociali del Comune di .., in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di residenza del signor C, provvedano, prima dell'eventuale e definitiva liberalizzazione degli incontri tra il padre e il minore, ad una verifica dell'effettiva idoneità dell'abitazione del signor C che risulta essersi trasferito a ... 4 (confr. interrogatorio del 21.10.2014 doc. 29) ad ospitare il figlio sia sotto il profilo della sistemazione della cameretta del bambino sia sotto il profilo della assenza di eventuali altre situazioni di pregiudizio per lo stesso.

Si ritiene, inoltre, necessario a tutela di CCC, considerato comunque quanto emerso dalla perquisizione eseguita nell'ambito del procedimento penale (confr. verbale perquisizione del 6.12.2013) e la posizione difensiva assunta sul punto dal signor C (confr. pag. 3 della memoria di replica), che in vista dell'eventuale e definitiva liberalizzazione degli incontri tra il padre e il minore i Servizi Sociali del Comune di .., in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL competenti per le tossicodipendenze (SERT) del luogo di residenza del signor C, verifichino la situazione personale del padre in relazione all'uso di sostanze stupefacenti. Avendo lo stesso dichiarato di non farne uso e che quanto rinvenuto nella sua abitazione dalle Forze dell'Ordine era dovuto all'occasionale ospitalità data ad alcuni conoscenti poi allontanati, nessuna difficoltà lo stesso attore avrà a sottoporsi agli accertamenti necessari alla verifica sopra indicata nell'esclusivo e superiore interesse del figlio.

Deve, infine, a giudizio del Tribunale, disporsi che i Servizi Sociali del comune di .. e del comune di residenza del signor C proseguano nell'intervento individuale di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori al fine di aiutarli a superare quelle fragilità individuali e di comunicazione emerse nel corso delle indagini e a rafforzare le proprie competenze genitoriali e nell'attività di monitoraggio del nucleo familiare e del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e al Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziarie competenti, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore.

Quanto alla questione economica, il Collegio è chiamato a decidere unicamente sulla misura del mantenimento del figlio, avendo la signora CC sempre in sede di precisazione delle conclusioni espressamente rinunciato alla domanda di mantenimento per sé formulata, a dire il vero in modo del tutto generico, nelle conclusioni nel merito tanto nella memoria difensiva quanto nella comparsa di costituzione e risposta, domanda per nulla sostenuta da allegazioni e argomentazioni nel corpo dei suddetti atti.

A fronte delle divergenti richieste delle parti formulate in sede di conclusioni che valgono a porre nel nulla l'accordo provvisorio raggiunto all'udienza presidenziale, deve procedersi ai fini della decisione alla ricostruzione della situazione reddituale delle parti per come emersa all'esito del giudizio.

Il signor C svolge l'attività di ... con un reddito netto da impresa di € 18.560 per l'anno di imposta 2010 e ricavi per € 25.595, unici dati disponibili per tale annualità, essendo la dichiarazione fiscale PF2011 prodotta incompleta (doc.14).

Risulta poi un reddito netto medio mensile di € 1.619 per l'anno di imposta 2012 (reddito complessivo € 22.917, imposta netta € 3.144, addizionali € 334, con ricavi per € 44.284 e altre componenti negative per € 14.675) e di € 1.033 per l'anno di imposta 2013 (reddito complessivo € 14.349, imposta netta € 1.696, addizionali € 246, con ricavi per € 24.351 e altre componenti negative per € 5.063).

Il dato reddituale non è stabile ma dimostra comunque una adeguata capacità economica, tenuto conto anche della voce "altre componenti negative" che vale ad abbattere il reddito di impresa, voce particolarmente consistente e di non chiara giustificazione in relazione al tipo di attività svolta dal signor C.

Lo stesso vive in un immobile in locazione e per sua stessa ammissione ha ridotto gli oneri sostenuti, passando da € 400 mensili (doc. 25) ad € 280 mensili.

La signora CC per .. Srl in modo stabile da tempo con un reddito netto medio mensile di € 1.482 per l'anno di imposta 2007 (reddito complessivo € 22.428, ritenute irpef € 4.363, addizionali € 276), di € 1.499 per l'anno di imposta 2008 (reddito complessivo € 22.663, ritenute irpef € 4.433, addizionali € 233) e di € 1.313 per l'anno di imposta 2009 (reddito complessivo € 19.388, ritenute irpef € 3.440, addizionali € 190).

Tale dato reddituale è in ogni caso risalente nel tempo e la parte non ha fornito dati aggiornati completi, avendo depositato unicamente copia di tre buste paga relative alle mensilità di luglio, agosto e settembre 2012 da cui risulta uno stipendio netto mensile rispettivamente di € 1.380, € 1.483 e € 1.470 (doc. 11).

Vive in un immobile di proprietà per cui sostiene un onere di mutuo mensile di € 532 (doc. 4).

Così ricostruita la situazione reddituale delle parti ritiene il Tribunale equo e proporzionato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze di vita di CCC in relazione all'età determinare, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, la misura del contributo paterno al mantenimento di CCC in € 400 mensili, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale concordate dai genitori e in mancanza di accordo prescritte dal medico curante del minore salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, salvo accordo dei genitori per la scuola privata, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche programmate dalla scuola) e delle spese per un'attività sportiva concordata dai genitori tenuto conto delle inclinazioni del minore, spese tutte debitamente documentate.

Deve, infine, dichiararsi l'inammissibilità della domanda di restituzione degli effetti personali avanzata da parte attrice nel corso di tutto il giudizio.

In primo luogo, osserva il Collegio che è circostanza incontestata che nel momento in cui l'attore ha promesso il giudizio entrambe le parti avevano da tempo cessato la convivenza e che quindi nemmeno c'era una "casa coniugale".

Ed in ogni caso è orientamento consolidato della Suprema Corte e di questo Tribunale che l'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n. 2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).

Le spese di lite ritiene il Collegio possano essere compensate nella misura della metà, attese la natura necessaria del giudizio quanto alla domanda sullo status e la reciproca soccombenza quanto alla domanda di mantenimento del figlio e debbano essere poste a carico di parte convenuta nella misura delle metà, considerata la sua soccombenza in relazione alla domanda di affidamento esclusivo e tenuto conto che la rinuncia alla domanda di addebito è stata effettuata solo all'esito dell'istruttoria che si è reso necessario svolgere e il cui esito, come sopra già evidenziato, non avrebbe certo portato all'accoglimento della stessa.

Vengono liquidate in complessivi € 7.254 per compenso professionale oltre oneri di legge, applicando la disciplina del DM 55/2014, dal momento che l'attività difensiva è stata conclusa dopo il 3 aprile 2014, data di entrata in vigore del citato DM, essendo state depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica successivamente a tale data (Cass. Sez. Unite 25.9.2012 n. 17406), secondo lo scaglione di riferimento più basso per le cause di valore indeterminabile e considerato

lo svolgimento di tutte le fasi processuali di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria effettivamente svolte con conseguente condanna della convenuta a rifondere l'attore della somma di € 3.627 per compenso professionale, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

1. dichiara, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c., la separazione personale dei coniugi ..
2. affida il figlio minore CCC nato il ..2010, in modo condiviso ai genitori con collocamento prevalente presso la madre anche ai fini della residenza anagrafica;
3. incarica i Servizi Sociali del Comune di ... di regolamentare gli incontri tra il padre e il bambino in Spazio Neutro, valutando la possibilità di una graduale e progressiva autonomizzazione e liberalizzazione degli stessi, tenendo conto degli esiti definitivi della vicenda penale che ancora vede le parti coinvolte, dell'andamento della relazione tra il padre e il minore e degli esiti degli ulteriori accertamenti e verifiche relative alla situazione abitativa e personale del signor C sotto disposte;
4. incarica i Servizi Sociali del Comune di ..., in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune di residenza del signor C, di provvedere, prima dell'eventuale e definitiva liberalizzazione degli incontri tra il padre e il minore, ad una verifica dell'effettiva idoneità dell'abitazione del signor C, sita in .. 4, ad ospitare il figlio sia sotto il profilo della sistemazione della cameretta del bambino sia sotto il profilo della assenza di eventuali altre situazioni di pregiudizio per lo stesso;
5. incarica i Servizi Sociali del Comune di .. in collaborazione con i Servizi Specialistici della ASL competenti per le tossicodipendenze (SERT) del luogo di residenza del signor C, di verificare, prima dell'eventuale e definitiva liberalizzazione degli incontri tra il padre e il minore, la situazione personale del signor C in relazione all'uso di sostanze stupefacenti;
6. incarica i Servizi Sociali del comune di .. e del comune di residenza del signor C di proseguire l'intervento individuale di supporto alla genitorialità per entrambi i genitori e l'attività di monitoraggio del nucleo familiare e del minore, segnalando in ogni caso immediatamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e al Tribunale dei Minori, Autorità Giudiziarie competenti, eventuali situazioni di grave pregiudizio per il minore;
7. pone a carico di C, con decorrenza dalla pubblicazione della sentenza, l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante versamento alla madre, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, della somma mensile di € 400, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat (Foi), prima rivalutazione dall'annualità successiva alla pubblicazione della sentenza, oltre al pagamento del 50% delle spese mediche non

coperte dal Servizio Sanitario Nazionale concordate dai genitori o in mancanza di accordo prescritte dal medico curante del minore salva l'urgenza, delle spese scolastiche (tasse di iscrizione in istituto pubblico, salvo accordo dei genitori per la scuola privata, libri di testo, corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche programmate dalla scuola) e delle spese per un'attività sportiva concordata dai genitori tenuto conto delle inclinazioni del minore, spese tutte debitamente documentate;

8. dichiara inammissibile la domanda di restituzione degli effetti personali avanzata da C;
9. compensa tra le parti la metà (1/2) delle spese di lite e condanna CC a rifondere a C la metà (1/2) delle spese di lite che si liquidano per tale quota in complessivi € 3.627 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge;
10. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1);
11. manda alla cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1), al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ... perchè provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
12. manda alla cancelleria perché trasmetta copia della presente sentenza ai Servizi Sociali del Comune di ... perchè provvedano a quanto disposto.

Così deciso, in Milano il 4 marzo 2015

Il Giudice Relatore  
Dott.ssa Rosa Muscio

Il Presidente  
Dott.ssa Enrica Manfredini